



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19050

Torino, 24 settembre 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso recante data "Pieve di Teco 23-09-2019" inoltrato dal Vicepresidente della Polisportiva Pieve di Teco, ove la ricorrente riferisce fatti asseritamente avvenuti durante l'incontro del 21 settembre 2019 giocato a Monastero Bormida tra Bubbio e Pol. Pieve di Teco (serie C1) e terminato con la vittoria di Bubbio per 11 a 10;
- Rilevato che con tale ricorso si contesta implicitamente ma evidentemente l'omologazione del risultato dell'incontro indicato, lamentando la indebita attribuzione di un punto alla squadra di Bubbio sul punteggio di 10 a 9 e 40 a 30 per la Pol. Pieve di Teco;
- Rilevato altresì che il ricorso risulta presentato con e-mail inviata alla Segreteria Federale il 23.9.2019 alle 7,30;
- Considerato in diritto che l'oggetto del ricorso in esame comporta l'applicazione dell'art. 58 Reg. Fed. Giust., relativo alle istanze contro l'omologazione del risultato degli incontri;
- Considerato altresì che l'art. 58 comma 2 Reg. Fed. Giust. dispone che: "A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere inoltrata all'organo giudicante entro ventiquattro ore dal termine della gara.";
- Precisato che in precedenza (dispositivi n. 24/15 del 30.9.2015, n. 2/16 e n. 3/16 del 16.5.2016, n. 46/18 del 9.8.2018) è stato applicato l'art. 58 Reg. Fed. Giust. avverso analoghi ricorsi avverso l'omologazione del risultato di incontri, e che non vi è ragione di discostarsi da tale indirizzo interpretativo ed applicativo;
- Ritenuta quindi la tardività della presentazione dell'istanza in esame, che doveva essere inoltrata entro ventiquattro ore dalla conclusione dell'incontro svoltosi il 21 settembre 2019 e terminato (come risulta dal rapporto arbitrale) alle ore 19,04;

Dichiara l'inammissibilità del ricorso recante data "Pieve di Teco 23-09-2019" presentato dalla Polisportiva Pieve di Teco, ove la ricorrente contesta l'omologazione del risultato dell'incontro del 21 settembre 2019 giocato a Monastero Bormida tra Bubbio e Pol. Pieve di Teco (serie C1).

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino